

REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
CITTA' DI
MONTECCHIO MAGGIORE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' RUMOROSE**

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	3
TITOLO II° - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	3
ART. 2 – DEFINIZIONI	3
ART. 3 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	3
ART. 4 – ORARI	4
ART. 5 – LIMITI MASSIMI	4
ART. 6 – EMERGENZE	4
ART. 7 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	5
ART. 8 – LAVORI DI BREVE DURATA.....	5
ART. 9 – DEFINIZIONI	6
ART. 10 – LOCALIZZAZIONE	6
ART. 11 – LIMITI ED ORARI	6
ART. 12 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	7
TITOLO III° - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI	7
ART. 13 – LIMITI DEL RUMORE	7
ART. 14 – INTEGRAZIONE DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE /D.I.A.	7
ART. 15 – ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	8
TITOLO IV° - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	9
ART. 16 – MACCHINE DA GIARDINO.....	9
ART. 17 – ALTOPARLANTI	9
ART. 18 – CANNONCINI ANTISTORNO	9
ART. 19 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO E PETARDI	10
ART. 21 – ORARI PER ATTIVITÀ RUMOROSE E L'USO DI MACCHINARI O IMPIANTI RUMOROSI	10
TITOLO V° - ABITAZIONI PRIVATE	11
ART. 22 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI.....	11
ART. 23 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	11
ART. 24 – IMPIANTI TECNICI	11
TITOLO VI° - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	11
ART. 25 – SIRENE DI STABILIMENTI INDUSTRIALI.....	12
ART. 26 – SISTEMI DI ALLARME	12
ART. 27 – CAMPANE	12
TITOLO VII° - SISTEMA SANZIONATORIO	14
ART. 28 – ACCERTAMENTI	14
ART. 29 – SANZIONI.....	14
ART. 30 – ABROGAZIONI	15
ALLEGATO 1	16
ALLEGATO 2	16
ALLEGATO 3	17
ALLEGATO 4	18
ALLEGATO 5	20
TABELLA 1	22

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P.

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 2 – Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 – Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto dovranno rispettare i limiti di emissione acustica stabiliti dal D. Lgs. 262 del 4/9/02 attuazione della direttiva CE n. 2000/14; per tutte le attrezzature dovranno comunque essere utilizzati accorgimenti tecnici per rendere meno rumoroso il loro uso (es. protezioni con carter, posizione all'interno del cantiere, ecc.).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera "g" Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 4 – Orari

L'attivazione di macchine rumorose (1) e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei seguenti periodi:

- nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

(1) n. b. sono macchine rumorose quelle che producono rumore oltre i limiti consentiti per l'area di zonizzazione in cui sono usate

art. 5 – Limiti massimi

I limiti assoluti, intesi come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, da non superare in nessun caso sono:

- 65 dB(A) in classe I;
- 70 dB(A) in classe II, III, IV e V;

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tali limiti si intendono misurati in corrispondenza della facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di recettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse.

art. 6 – Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per la popolazione è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri nel rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Il richiamo al rispetto di tali limiti (esplicitamente indicati) sarà riportata nei relativi permessi di costruire, denunce inizio attività o licenze (allegati 1 e 2).

Qualora il responsabile del cantiere ritenga di poter superare i limiti indicati nel DPCM 14/11/1997, dovrà indirizzare, al Dirigente dell'Ufficio Tecnico, specifica domanda di autorizzazione in deroga (allegato 3) seguendo lo schema di valutazione di impatto acustico riportata in allegato 5.

Inoltre il Dirigente dell'Ufficio Tecnico, valutate motivazioni eccezionali e contingenti e sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori, che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi (es. lavori notturni di asfaltatura rete viaria).

Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco, o il Dirigente del Settore Terzo, potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 8 – Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose (secondo la nota di cui al precedente articolo 4) per tempi, complessivamente, non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione, di cui al comma 2, dell'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 9 – Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (es. gare di cross, rally) e quanto altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

La deroga, in ogni caso, potrà essere rilasciata solo se, per l'attività di cui trattasi, non risulta pervenuta alcuna precedente protesta circostanziata, e, comunque, potrà sempre essere revocata in caso di rilevanti e persistenti lamentele.

art. 10 – Localizzazione

Le manifestazioni di cui all'art. 9, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nella Zonizzazione Acustica adottata dal Comune.

art. 11 – Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art. 9 è consentito nei limiti ed orari indicati nella tabella 1 riportata in allegato.

I limiti indicati in tabella sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti al disturbo da rumore. Il criterio differenziale si applica come indicato in tabella. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dB(A)

di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{aeq,1m}$).

art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti e degli orari indicati in tabella 1 e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 al presente Regolamento.

La valutazione di impatto acustico dovrà contenere le informazioni minime specificate in allegato 5.

Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

TITOLO III° - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI

art. 13 – Limiti del rumore

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati, piscine, parchi e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dB(A) * di livello di pressione sonora massimo misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dB(A) * di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

* n.b. i limiti di cui al presente articolo sono quelli previsti dal DPCM citato

art. 14 – Integrazione domanda di permesso di costruire /D.I.A.

La richiesta di permesso di costruire o denuncia inizio attività edilizia per la realizzazione delle strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata documentazione di impatto acustico (V.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'allegato 5 al presente Regolamento.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso di edifici nei quali è insediata o è da insediare l'attività

Qualora, ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire / DIA, la V.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Alla documentazione necessaria già richiesta ai sensi dagli art 24 e 25 del D.P.R. 380/01, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Valutazione di Impatto Acustico

art. 15 – Esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande

Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, e comunque in tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati, piscine, parchi e similari è consentito:

- l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, dalle ore 9.00 alle ore 23:30 e, all'esterno del locale, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 23.30;
- l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno come all'esterno del locale, dalle ore 09:00 alle ore 23:30;

In deroga alle disposizioni del precedente comma, i gestori degli esercizi pubblici e assimilati, possono richiedere estensioni d'orario fino (al massimo) alle ore 2.00 in assenza di precedenti e rilevanti lamentele e/o problemi di ordine pubblico, attestati dagli uffici di polizia locale o dalle forze dell'ordine.

Tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele e/o problemi di ordine pubblico e comunque possono essere revocate in casi di rilevanti e persistenti lagnanze.

Nel caso di reiterate violazioni al presente Regolamento, commesse da esercenti di pubblici esercizi e similari, può essere adottata Ordinanza di anticipazione di orario di chiusura dell'attività o di sospensione dell'utilizzo dei sistemi di diffusione sonora previsti dal presente articolo.

TITOLO IV° - ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 16 – Macchine da giardino

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei seguenti periodi:

Nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 20.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00;

Nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 19.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00;
- nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00 con interruzione dalle 12.30 alle 15.00;

Le macchine sopra menzionate dovranno rispettare i limiti di emissione acustica stabiliti dal D. Lgs. 262 del 4/9/02 attuazione della direttiva CE n. 2000/14.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi non abitati, nei quali non è possibile recare disturbo al vicinato.

art. 17 – Altoparlanti

L'uso di altoparlanti, su veicoli, è consentito, previa autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

art. 18 – Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- fascia oraria: 7.30 - 12.30 e 15.00 - 19.00, cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 12.30 - 15.00, cadenza di sparo ogni 6 minuti.

art. 19 – Razzi e fuochi d'artificio e petardi

Ai sensi della LR. 21/99 art 7 comma 3, l'accensione di fuochi d'artificio e petardi ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, e/o di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi e petardi, fino al massimo alle ore 24.30, anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze;

art. 20 – Condizionatori e refrigeratori

Le unità esterne di condizionatori dell'aria e refrigeratori non devono creare emissioni di rumore con valori che superino i limiti di emissione assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del territorio. Essi devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmettere rumore

art. 21 – Orari per attività rumorose e l'uso di macchinari o impianti rumorosi

In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, l'orario in cui è consentito comunque l'uso di macchinari o impianti rumorosi, ovvero l'esercizio di attività rumorose, incluse le attività agricole stagionali, è in tal modo determinato:

- nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

In deroga a quanto precisato nel precedente primo comma, l'esercizio di attività derivanti da pubblici servizi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e lo spazzamento delle strade ...) non soggiace ai limiti in esso determinati.

TITOLO V° - ABITAZIONI PRIVATE

art. 22 – Requisiti acustici passivi degli edifici

1-Per tutte le nuove costruzioni, dovrà essere prodotta, prima del rilascio del permesso di costruire, autocertificazione, (o dichiarazione) sottoscritta dal progettista e relativa al rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al DPCM 05/12/1997; al termine dei lavori; prima del rilascio del certificato di agibilità, dovrà essere prodotta certificazione, del Direttore dei Lavori, attestante il rispetto di quanto previsto, nel progetto, in materia di requisiti acustici passivi.

2-Per le ristrutturazioni, l'obbligo di cui al precedente comma, sussiste solo per gli elementi oggetto di intervento. (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo)

3-Il potere fonoisolante di separazione, il livello di rumore di calpestio, il livello di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo, il livello di rumore per gli impianti a funzionamento continuo, i cui limiti sono espressi nel DPCM citato, devono essere rispettati solo tra unità immobiliari diverse.

4-Rientrano nei limiti di cui al presente articolo anche gli uffici privati, che facciano parte di edifici a destinazione mista residenziale direzionale.

art. 23 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali e/o di apparecchi rumorosi deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 24 – Impianti tecnici

L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, ed è comunque consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

TITOLO VI° - SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 25 – Sirene di stabilimenti industriali

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 10 secondi.

art. 26 – Sistemi di allarme

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il segnale acustico anti intrusione deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro 5 minuti, anche se intermittente.
- congiuntamente deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

art. 27 – Campane

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose, fatta eccezione per le principali festività liturgiche, è permesso:

- dalle ore 7.30 alle ore 20.30 in vigenza dell'ora solare
- dalle ore 7.00 alle 21.00 in vigenza dell'ora legale

La durata dei suoni non deve superare i tre minuti (centottanta secondi) e la prescrizione ha valore anche per le circostanze straordinarie (matrimoni, funerali)

n.b. diocesi di Vicenza

TITOLO VII° - SISTEMA SANZIONATORIO

art. 28 – Accertamenti

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (Legge 447/95 e successivi decreti applicativi), i responsabili sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 29 – Sanzioni

Salvo il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95.

In applicazione alla legislazione vigente vale il seguente riepilogo:

Per la violazione di quegli articoli, del presente Regolamento, che si riferiscono al superamento dei limiti di emissione ed immissione (stabiliti in esecuzioni alle legge e decreti di applicazione) le sanzioni sono stabilite dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95

Per la violazione di quegli articoli, del presente regolamento, che fanno riferimento ai limiti di orario, le sanzioni sono stabilite dal comma 3 dell'art. 10 della legge 447/95.

Per le attività temporanee, esplicitamente richiamate dalla LR n. 21/99, le sanzioni sono stabilite dall'art. 8 della legge regionale stessa.

Fermo restando quanto sopra espresso, con riferimento al presente regolamento, si stabilisce quanto segue:

le sanzioni di cui all'art. 10 comma 2 della L. 447/95 (**da euro 516,46 ad euro 5.164,57**) si applicano in violazione dei seguenti articoli:

art 5

art 11 (solo per il superamento dei limiti espressi dall'articolo stesso)

art. 13 (solo per il superamento dei limiti espressi dall'articolo stesso)

art. 20

le sanzioni di cui all'art. 10 comma 3 della L. 447/95 (**da euro 258,22 ad euro 10.329,13**) si applicano in violazione dei seguenti articoli:

art 4

art. 8

art 11 (solo per la violazione dei limiti di orario)

art 15

art. 16

art. 17 (fatto salvo quanto stabilito anche dal Codice della strada)

art 18

art. 19

art. 21

art. 24

art 25

art 26

art 27

art. 30 – Abrogazioni

Si intendono espressamente abrogati gli articoli relativi all'inquinamento acustico contenuti nel Regolamento Comunale di Igiene, in vigore fino all'approvazione del presente Regolamento. Essi sono sostituiti dagli articoli riportati nel presente Regolamento, che viene a costituire parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene.

Allegati al Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose

allegato 1

Testo da inserire nel permesso di costruire o nella denuncia inizio attività edilizia

L'attività del cantiere dovrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 ed è consentito negli orari stabiliti dall'art. 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 2

Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale

L'attività del cantiere dovrà avvenire nel rispetto dei limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 ed è consentito negli orari stabiliti dall'art. 21 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

* * *

allegato 3**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____ sede legale
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in
deroga ai limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia e del Regolamento Comunale

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 4**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
(via, n.civico, località, telefono)della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDEai sensi dell'art. 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione
per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____

al _____ e negli orari _____ in deroga a

quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione di previsione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica.

In fede.

data _____

firma _____
—

allegato 5**MODELLO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (V.I.A.)**

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivati dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (recettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.

9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.